



IL LAVORO A RIPOSO



Renzo La Costa

Mettiamoci per una volta nei panni di un datore di lavoro: dopo stressanti selezioni di personale, ricerche, curriculum, referenze, possibilità di agevolazioni, iscrizione al collocamento etc,etc, ha un'unica aspettativa: se assume una cameriera, esigerà che questa faccia la cameriera; se assume un muratore, esigerà che questo faccia il muratore; se assume un impiegato, esigerà che questo faccia l'impiegato. Il c.d. "minimo sindacale".

Se invece assumi una guardia particolare giurata, non è mica detto che debba fare la guardia particolare giurata, ovvero vigilare sul bene che è stato affidato alla sua custodia.

Mi direte: ma da dove proviene una simile principio? Viene dalla sentenza della Corte di Cassazione nr.25573 pubblicata il 10.10.2019.

Un istituto di vigilanza licenzia per giusta causa una sua guardia giurata perché ritrovato durante la notte a dormire in uno stand attiguo a quello che doveva vigilare. Dopo i rituali gradi di giudizio, la questione approda in Cassazione, ove il lavoratore si difende ritenendo che non trattavasi di abbandono del posto di lavoro e comunque doveva essere più calzante una sanzione conservativa in luogo del licenziamento.

La suprema Corte – conformandosi alla sentenza d'appello e valutate altresì le specifiche circostanze dell'accaduto - con esclusione dell'abbandono del posto di lavoro, sanzionato dalla contrattazione collettiva con il licenziamento per giusta causa, ha ritenuto la sproporzione tra il riscontrato addormentamento in servizio ed il recesso per contro intimato, non contemplato dalla stessa contrattazione

per tale ipotesi, per la quale era prevista invece la sola sanzione conservativa della sospensione dalla retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni. Ricorso dell'istituto di vigilanza pertanto respinto con effetto sull'annullamento del licenziamento, reintegra, risarcimento etc.etc,

Scopriamo quindi che effettivamente i nostri tempi sono cambiati: viviamo in una realtà virtuale, dove se fai conoscenza la fai in modalità virtuale, se fai la spesa al supermercato la fai in modalità virtuale, se fai una lettera la fai in modalità virtuale, se paghi un bollettino lo fai in modalità virtuale.

Anche fare il vigilante può essere fatto in modalità virtuale: ti vigilo, virtualmente, ma dormo, seriamente.

Lascio a voi tutti immaginare cosa sarà legittimato a fare quello stesso lavoratore reintegrato, durante un nuovo turno notturno. Niente niente a qualche provvedimento se costui si riaddormenta passa per la testa di doverlo licenziare per giusta causa?